

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO, LA TENUTA E L'AGGIORNAMENTO DELL'ALBO DEGLI ESPERTI, DEI COLLABORATORI E DEI RICERCATORI DI AGENAS E PER LA DISCIPLINA DELLE PROCEDURE DI CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Oggetto e ambito di applicazione

1. In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 7, comma 6-bis, del d.lgs. n. 165/2001 e dall'articolo 19 del decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106, il presente Regolamento disciplina le procedure comparative per il conferimento degli incarichi di collaborazione, le modalità e criteri per la stipula di tali contratti, nonché, più in generale, il funzionamento, la tenuta e l'aggiornamento dell'Albo degli esperti, dei collaboratori e dei ricercatori di AGENAS (di seguito "Regolamento").
2. Le disposizioni del presente Regolamento disciplinano altresì, in conformità a quanto previsto dall'art. 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, dalle norme del codice civile ove applicabili, nonché dall'art. 9 del Regolamento di Amministrazione e del Personale AGENAS come deliberato dal Consiglio di amministrazione nella seduta del 14 febbraio 2018, le procedure per il conferimento di incarichi ad esperti, collaboratori e ricercatori.
3. L'Albo è lo strumento di cui si avvale l'AGENAS per l'eventuale conferimento di incarichi di collaborazione, nel rispetto di quanto previsto dalla legge, nonché del principio di trasparenza, al fine di corrispondere a specifiche esigenze di natura temporanea cui l'Agenzia non potrebbe far fronte avvalendosi del solo personale in servizio. Il conferimento di un incarico deve essere preceduto dall'accertamento dell'indisponibilità oggettiva, nell'ambito del personale in servizio, delle specifiche professionalità in grado di supportare le attività.
4. Il conferimento dell'incarico è prioritariamente finalizzato alla realizzazione i progetti di ricerca e attività di supporto alle Regioni/PP.AA. la cui attuazione fa capo ad AGENAS.
5. L'iscrizione all'Albo non comporta automaticamente e necessariamente il conferimento degli incarichi di cui al precedente comma 2.

Art. 2

Esclusioni

Sono esclusi dalla disciplina del presente Regolamento:

- a) le ipotesi in cui trovano applicazione le disposizioni di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50

e successive modifiche e integrazioni;

b) gli incarichi relativi ai componenti degli organismi di controllo interno e dell'Organismo Indipendente di Valutazione;

c) gli altri incarichi le cui modalità di conferimento sono stabilite espressamente dalle norme vigenti o dal presente Regolamento.

Art. 3

Articolazione dell'Albo

1. L'Albo è articolato in 6 Aree (all. 1): Area 1: "Economico/Giuridica in ambito sanitario"; Area 2: "Tecnico-Informatica"; Area 3: "Clinico/Organizzativa"; Area 4: "Epidemiologica/Sociale"; Area 5: "Ricerca e Rapporti Internazionali"; Area 6: "Analisi, monitoraggio e valutazione delle performance dei Servizi Sanitari Regionali e delle Aziende sanitarie".

Art. 4

Procedura di accreditamento per l'iscrizione all'Albo

1. La formazione e l'aggiornamento dell'Albo sono finalizzati all'individuazione, in ossequio al principio di trasparenza, di soggetti qualificati in possesso dei requisiti richiesti ai quali poter eventualmente affidare, a seguito di apposita procedura selettiva, specifici incarichi di collaborazione.

2. L'iscrizione all'Albo è preceduta da idonea procedura di accreditamento mediante avviso pubblico.

3. L'avviso per la procedura di accreditamento è divulgato attraverso la pubblicazione sul sito web di AGENAS, nonché attraverso la trasmissione al Ministero della salute, alla Conferenza delle Regioni/PP.AA. e ad altri soggetti istituzionali, al fine di consentirne la pubblicazione sui rispettivi portali. Il Direttore generale può stabilire ulteriori forme di pubblicazione.

4. L'avviso deve contenere l'indicazione delle Aree alle quali è possibile iscriversi, nonché i requisiti richiesti ai fini dell'iscrizione. È possibile presentare la propria domanda di iscrizione per un numero massimo di tre (n. 3) aree di cui al precedente art. 3, comma 1.

5. Scaduto il termine per la presentazione delle domande, il Direttore generale nomina, per ciascuna Area, una Commissione di valutazione con il compito di verificare il possesso dei requisiti ai fini dell'iscrizione. La predetta attività di verifica può contemplare anche un colloquio, anche da remoto, con l'interessato volto ad approfondire alcuni elementi dichiarati nella domanda di iscrizione.

6. Terminate le operazioni di valutazione, la Commissione redige apposito verbale e trasmette la relativa documentazione al Direttore generale, il quale autorizza le liste di iscrizione all'Albo e delibera la pubblicazione delle stesse.

7. Con provvedimento del Direttore Generale, si procede alla riapertura, annuale, dei termini per l'iscrizione all'Albo e al conseguente aggiornamento dello stesso.
8. Resta fermo l'obbligo a carico dell'iscritto, ai fini del mantenimento dell'iscrizione, di comunicare all'AGENAS con tempestività qualsivoglia variazione relativamente ai requisiti di iscrizione precedentemente dichiarati, così come richiesti dall'Avviso pubblico, pena la cancellazione dall'Albo.
9. L'iscrizione all'Albo non comporta l'instaurazione con l'AGENAS di alcun rapporto, di collaborazione o di altra natura, né autorizza l'iscritto a spendere, in qualsivoglia contesto, il nome di AGENAS o la qualifica di esperto, collaboratore, ricercatore di AGENAS, o equivalente. L'iscrizione, pertanto, non determina l'acquisizione di alcun titolo e/o qualifica.
10. Ogni utilizzo improprio da parte dell'iscritto del nome di AGENAS, ovvero l'utilizzo improprio della condizione di iscritto alla stregua di titolo e/o di qualifica di esperto/collaboratore/ricercatore può comportare la cancellazione d'ufficio dall'Albo.
11. L'idoneità all'Albo ha una validità di 4 anni al termine della quale sarà necessario presentare una nuova domanda.

PROCEDURE PER IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI

Art. 5

Presupposti per il conferimento degli incarichi

1. È possibile conferire gli incarichi di cui al presente Regolamento qualora, oltre ai presupposti previsti dal precedente art. 1 quando:
 - a) l'oggetto della prestazione corrisponde alle competenze attribuite dall'ordinamento ad AGENAS, ad obiettivi e progetti specifici e determinati, risultando coerente con le esigenze di funzionalità dell'Agenzia. Il conferimento dell'incarico è correlato ad un programma, un progetto, una convenzione e/o un accordo, ad una norma di legge o ad altri atti, anche diversamente denominati, la cui attuazione fa capo ad AGENAS. L'oggetto dell'incarico deve essere necessariamente individuale, temporaneo e circoscritto ai risultati attesi e agli obiettivi cui è specificatamente preordinato;
 - b) l'AGENAS abbia preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare il personale disponibile al suo interno. Tale accertamento deve essere effettuato a livello di ente e non di singola/o area o ufficio. Pertanto, l'affidamento dell'incarico a collaboratori esterni potrà avvenire solo nell'ipotesi in cui l'amministrazione non sia in grado di far fronte ad una esigenza specifica di natura temporanea con le risorse professionali presenti in quel momento al suo interno;
 - c) la prestazione richiesta sia di natura altamente qualificata;

- d) la durata del rapporto sia coerente con lo scopo e con la natura degli obiettivi dedotti nel contratto di collaborazione;
- e) il compenso da erogare al collaboratore sia proporzionato alle utilità che derivano dalla sua prestazione;
- f) il conferimento dell'incarico sia preceduto dallo svolgimento di idonea procedura selettiva comparativa.

Art. 6

Procedura comparativa di selezione per il conferimento di incarichi di collaborazione ad esperti, collaboratori ericercatori iscritti all'Albo AGENAS

1. L'individuazione degli esperti, dei collaboratori e dei ricercatori, nell'ambito delle professionalità iscritte all'Albo, avviene nel rispetto delle seguenti procedure:

- a) il dirigente che, nell'ambito di un programma, di un progetto, di una convenzione e/o di un accordo, ovvero a seguito di una norma di legge o altro atto diversamente denominato, abbia riscontrato la necessità di avvalersi di specifici profili professionali, trasmette un'apposita nota all'attenzione del Direttore generale di richiesta di avvio della procedura di selezione, contenente la descrizione delle specifiche esigenze istituzionali, di natura temporanea, che con il conferimento dell'incarico si intendono soddisfare, le motivazioni che ne fondano il ricorso, nonché i requisiti tecnico-professionali correlati all'attività da svolgere.
- b) La richiesta di cui alla precedente lett. a), può essere formulata anche dal Direttore generale.
- c) Il Direttore generale, con il supporto dell'Ufficio "*Risorse umane, trattamento giuridico ed economico del personale*" accerta, mediante documentata ricognizione svolta tra il personale di ruolo, l'indisponibilità oggettiva di professionalità interne in grado di far fronte alle specifiche esigenze istituzionali, di natura temporanea, nonché l'impossibilità di assicurare con tempestività ed avvalendosi delle risorse disponibili, lo svolgimento delle attività legate alle predette specifiche esigenze. Il Direttore generale verifica, altresì, con l'Ufficio "*Bilancio, contabilità e controllo di gestione*" la disponibilità di risorse finanziarie. Successivamente il Direttore generale istituisce con proprio atto le Commissioni di selezione di cui al "*Regolamento recante la disciplina delle modalità di costituzione e funzionamento delle Commissioni per la selezione degli esperti e dei collaboratori iscritti nell'Albo di AGENAS ai fini del conferimento di un incarico individuale di collaborazione*", approvato con delibera del direttore generale n. 223 del 31 maggio 2016.
- d) La Commissione di selezione procede all'interrogazione dell'Albo, secondo procedure informatizzate, tenendo conto dei requisiti tecnico-professionali specifici indicati dal dirigente richiedente con l'apposito

format.

e) La Commissione effettua la valutazione comparativa dei curricula, al fine di accertare l'esistenza dei requisiti tecnico-professionali specifici necessari per lo svolgimento delle attività.

f) La Commissione di selezione può convocare i candidati per un colloquio individuale, atto a verificarne le effettive conoscenze teorico-pratiche, nonché le caratteristiche psicoattitudinali, con riferimento alle attività oggetto dell'incarico e ai titoli dichiarati.

g) La Commissione si riserva il diritto di effettuare le opportune verifiche, nonché di visionare i titoli e le eventuali pubblicazioni indicate nel *curriculum vitae*.

h) La Commissione di selezione formula la graduatoria. La medesima non procede alla formazione della graduatoria qualora nessuno dei curricula estratti dall'Albo sia ritenuto idoneo.

i) Dei lavori della Commissione viene redatto apposito verbale, nel quale si dà atto dell'intera procedura, dei criteri di selezione e delle risultanze delle interrogazioni dell'Albo, nonché degli esiti dell'eventuale colloquio individuale.

l) Il verbale contenente gli esiti della procedura viene trasmesso al Direttore generale ai fini del conferimento dell'incarico e del perfezionamento dell'iter amministrativo.

m) Il Direttore generale, prima di conferire l'incarico, può sottoporre i professionisti individuati dalla Commissione di selezione ad un ulteriore colloquio individuale.

n) L'incarico di collaborazione viene conferito con deliberazione del Direttore generale, cui segue la relativa stipula del contratto, il cui perfezionamento è subordinato al controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, ai sensi dell'articolo 3 lett. f) bis della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

2. L'AGENAS si riserva la facoltà di selezionare altri soggetti non iscritti all'Albo nel caso in cui la particolarità e la complessità delle attività da svolgere richieda specifiche competenze di alta specializzazione non in possesso degli iscritti, qualora ciò risultasse a seguito dell'esperimento della procedura di cui al presente articolo.

3. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo in merito alla costituzione ed al funzionamento delle Commissioni di selezione per il conferimento di incarichi di collaborazione si rinvia al relativo regolamento.

Art. 7

Cause ostative al conferimento dell'incarico

1. Non possono essere conferiti incarichi:

a) ai titolari, amministratori o dipendenti con potere di rappresentanza, o soci di imprese, società, enti che abbiano rapporti contrattuali di appalto con la stessa Agenzia o che siano parte di procedimenti amministrativi non conclusi;

- b) ai consulenti o a coloro che prestano qualsiasi tipo di opera a favore dei soggetti giuridici di cui al punto precedente;
- c) a coloro che sono colpevoli di gravi negligenze, ritardi o inadempimenti, debitamente contestati, in precedenti incarichi conferiti dall'AGENAS;
- d) a coloro che si trovano in condizioni per le quali disposizioni speciali prescrivano il divieto di conferire gli incarichi di cui si tratta;
- e) a coloro che siano in conflitto di interessi anche potenziale con l'Ente rispetto alla prestazione da svolgere, secondo i contenuti di cui alla specifica modulistica sul conflitto di interessi che il soggetto interessato è tenuto a sottoscrivere;
- f) ai pubblici dipendenti che non abbiano ottenuto l'autorizzazione a svolgere l'incarico da parte dell'Amministrazione di appartenenza ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i.;
- g) ai soggetti nei cui confronti è stata pronunciata una sentenza di condanna, con sentenza passata in giudicato ovvero con sentenza di applicazione della pena su richiesta formulata ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale per qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale, o per delitti finanziari ovvero per partecipazione ad un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio di proventi da attività illecita, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile per reati gravi in danno dello Stato o della comunità che incidano sulla moralità professionale o nei cui confronti sia stata applicata sanzione interdittiva che comporti il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
- h) a coloro che abbiano contenziosi in essere con l'AGENAS;
- i) a coloro che nell'esercizio della propria attività professionale hanno commesso un errore grave, di cui l'Agenzia sia venuta a conoscenza;
- l) a coloro che siano stati sottoposti a procedimenti disciplinari in corso o conclusi con esito sfavorevole per gli stessi e/o che siano stati licenziati nell'ambito di precedenti rapporti di lavoro presso enti pubblici e/o privati per giusta causa o giustificato motivo soggettivo.

Art. 8

Possibilità per altri enti pubblici e privati di attingere all'Albo AGENAS.

1. L'AGENAS considera l'Albo un valore e, pertanto, prevede la possibilità che lo stesso possa essere utilizzato anche da altri enti pubblici e privati, su espressa richiesta da parte di questi ultimi e previa autorizzazione di AGENAS.
2. L'AGENAS mette a disposizione il proprio Albo, al fine di creare opportunità e valorizzare le professionalità in esso presenti. Resta inteso che l'AGENAS è estranea a qualsivoglia procedura volta al

conferimento dell'incarico da parte dell'ente pubblico o privato, limitando il proprio intervento all'estrazione informatizzata dei curricula sulla base dei requisiti forniti dal richiedente.

3. Gli enti pubblici e privati che desiderano attingere all'Albo per la ricerca di profili professionali cui conferire incarichi dovranno osservare la seguente procedura:

a) gli enti interessati trasmettono all'attenzione del Direttore generale, secondo l'apposito format messo a disposizione dall'Agenzia, la richiesta di autorizzazione ad interrogare l'Albo completa del profilo professionale da selezionare;

b) il Direttore generale autorizzata la richiesta, la trasmette all'Ufficio "*ICT, gestione dei servizi tecnici e della logistica*", affinché proceda all'estrazione dall'Albo dei curricula, secondo procedure informatizzate e tenuto conto dei requisiti indicati dall'ente richiedente;

c) l'Ufficio "*ICT, gestione dei servizi tecnici e della logistica*", con nota a firma del Dirigente, comunica al Direttore generale di AGENAS gli esiti della procedura informatizzata di estrazione e all'ente richiedente i curricula estratti dall'Albo.

4. Nelle ipotesi di cui al presente articolo, AGENAS non partecipa alle attività di valutazione dei curricula e di selezione del candidato. Pertanto, grava esclusivamente sull'amministrazione richiedente la responsabilità della selezione e, quindi, della scelta del professionista cui conferire l'incarico secondo la tipologia e le modalità in uso presso l'ente medesimo.

Art.9

Contratto

1. L'incarico di collaborazione è conferito mediante contratto redatto secondo gli appositi schemi approvati con provvedimento direttoriale. Il contratto, aderente ai contenuti di cui all'articolo 7, comma 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i., è sottoposto al controllo preventivo della Corte dei conti ai sensi dell'articolo 3, lettera f) bis della legge 14 gennaio 1994, n. 20 ed acquista efficacia a seguito della registrazione presso la medesima Corte.

Art. 10

Cancellazione dall'Albo

1. I soggetti iscritti all'Albo di AGENAS vengono cancellati dallo stesso qualora:

a) inoltrino formale richiesta di cancellazione;

c) abbiano perso i requisiti per l'iscrizione all'Albo previsti dal relativo avviso;

d) siano stati sottoposti a procedimenti penali con sentenza di condanna passata in giudicato in tutti quei casi in cui sussistano cause ostative al conferimento dell'incarico di cui al precedente art. 7;

- e) abbiano utilizzato in maniera impropria il nome di AGENAS o la condizione di iscritto, così come previsto al precedente articolo 4, commi 9 e 10;
- e) abbiano violato, nello svolgimento dell'incarico ricevuto, il codice di comportamento di AGENAS e, fatta salva ogni altra conseguenza di legge, nel caso in cui abbiano arrecato danni ad AGENAS, anche di immagine;
- f) abbiano violato, nello svolgimento dell'incarico ricevuto, gli obblighi di riservatezza, ovvero versando in condizioni di conflitto di interessi non si siano astenuti.
2. La richiesta di cancellazione d'ufficio da parte del Direttore generale o su istanza dell'interessato deve essere presentata al Dirigente dell'Ufficio "*ICT, gestione dei servizi tecnici e della logistica*".

Art. 11

Trattamento dei dati personali

1. Il trattamento dei dati personali dei richiedenti l'iscrizione e degli iscritti è finalizzato unicamente alla formazione dell'Albo ed al conferimento di incarichi di collaborazione. Il trattamento dei dati sarà effettuato nei limiti necessari al perseguimento delle predette finalità, con modalità e strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati.
2. Il titolare del trattamento è l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali - AGENAS con sede legale in via Puglie, 23 – 00187 Roma. Il Responsabile del trattamento dei dati e il Responsabile della protezione dei dati sono nominati con apposito atto del titolare del trattamento. I dati di contatto del Responsabile del trattamento dei dati e del Responsabile della protezione dei dati sono pubblicati sul sito web dell'Agenzia.
3. I dati potranno essere portati a conoscenza o comunicati ai soggetti anche terzi a vario titolo coinvolti nello svolgimento dell'incarico.
4. I dati potranno essere comunicati anche ad altri Enti pubblici e privati, per le finalità di cui al precedente articolo 8, qualora l'interessato, in sede di presentazione della domanda di iscrizione, abbia prestato lo specifico consenso.
5. In qualunque momento l'interessato potrà esercitare i diritti riconosciuti dalla normativa vigente, e in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. Le richieste vanno rivolte al titolare del trattamento tramite e-mail, all'indirizzo privacy@agenas.it.
6. L'autorizzazione al trattamento dei dati personali, nei modi e per le finalità sopra descritte, salvo quanto previsto dal precedente comma 5, costituisce condizione per l'iscrizione all'Albo. Il conferimento di tali dati è necessario per valutare i requisiti di iscrizione e il possesso dei titoli e la loro mancata indicazione

può precludere tale valutazione.

Art. 12

Pubblicità degli incarichi conferiti

1. L'AGENAS rende noti gli incarichi conferiti nei seguenti modi:

- (a) ai sensi dell'art. 53, comma 14, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, mediante la comunicazione semestrale al competente Dipartimento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dell'elenco dei collaboratori cui sono stati affidati incarichi di cui al presente Regolamento, per l'Anagrafe delle prestazioni;
- (b) ai sensi di quanto disposto dall'art. 53, comma 14, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 15 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i., mediante tempestiva pubblicazione, nella sezione dedicata del sito web istituzionale dell'AGENAS, degli estremi dei provvedimenti di affidamento degli incarichi completi dei riferimenti identificativi del collaboratore, dell'oggetto dell'incarico, del compenso e della durata.

Art. 13

Rinvio

1. Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento, si rimanda al codice civile, nonché a tutte le altre norme di legge in materia nonché ai regolamenti AGENAS, in quanto applicabili e compatibili.

Art. 14

Disposizioni finali

1. Il presente Regolamento, approvato dal Consiglio di amministrazione di AGENAS, entra in vigore il 1° settembre 2021 e sostituirà il precedente Regolamento. Al termine delle procedure di iscrizione all'Albo secondo la nuova disciplina, e comunque a decorrere dal 1° gennaio 2022, l'attuale Albo cesserà di avere efficacia.
2. Il presente Regolamento è pubblicato sul sito istituzionale di AGENAS a cura dell'Ufficio "Comunicazione e relazioni esterne".

AREE DELL'ALBO DEGLI ESPERTI E DEI COLLABORATORI DI AGENAS

Area 1: Economico/Giuridica in ambito sanitario

- Diploma di Laurea o Laurea Magistrale con esperienza lavorativa di direzione/coordinamento/apicalità almeno quinquennale, qualificati corsi di formazione *post lauream* e qualificata attività di docenza.
- Iscrizione nell'albo professionale di appartenenza da almeno 5 anni ovvero documentata esperienza professionale altamente qualificata almeno quinquennale in ambito pubblico o privato.

I requisiti devono essere posseduti nella materia dell'area di riferimento.

Area 2 : Tecnico-Informatica

- Diploma di Laurea o Laurea Magistrale con esperienza lavorativa almeno quinquennale, qualificati corsi di formazione *post lauream* e qualificata attività di docenza;
- Laurea triennale con esperienza lavorativa almeno quinquennale maturata nel settore sanitario o diploma di scuola media superiore con comprovata esperienza decennale presso soggetti pubblici o privati altamente qualificati nel settore di riferimento.

I requisiti devono essere posseduti nella materia dell'area di riferimento.

Area 3: Clinico/Organizzativa

- Diploma di Laurea o Laurea Magistrale con esperienza lavorativa di direzione/coordinamento/apicalità almeno quinquennale, qualificati corsi di formazione *post lauream*, e qualificata attività di docenza.
- Iscrizione nell'albo professionale di appartenenza da almeno 5 anni ovvero documentata esperienza professionale altamente qualificata almeno quinquennale in ambito pubblico o privato.

I requisiti devono essere posseduti nella materia dell'area di riferimento.

Area 4: Epidemiologica/Sociale

- Diploma di Laurea o Laurea Magistrale con esperienza lavorativa di direzione/coordinamento/apicalità almeno quinquennale, qualificati corsi di formazione *post lauream* e qualificata attività di docenza.

- Iscrizione nell'albo professionale di appartenenza da almeno 5 anni ovvero documentata esperienza professionale altamente qualificata almeno quinquennale in ambito pubblico o privato.

I requisiti devono essere posseduti nella materia dell'area di riferimento.

Area 5: Ricerca e Rapporti Internazionali

- Diploma di Laurea o Laurea Magistrale con esperienza lavorativa di direzione/coordinamento/apicalità almeno quinquennale, qualificati corsi di formazione *post lauream*, qualificata attività di docenza e buona conoscenza della lingua inglese.
- Documentata esperienza professionale altamente qualificata almeno quinquennale in ambito pubblico o privato.

I requisiti devono essere posseduti nella materia dell'area di riferimento.

Area 6: Analisi, monitoraggio e valutazione delle performance dei Servizi Sanitari Regionali e delle Aziende sanitarie

- Professori universitari ordinari e associati con esperienza didattica in ambito sanitario e anche con specifico riferimento alle attività istituzionali di AGENAS;
- Diploma di Laurea o Laurea Magistrale con esperienza lavorativa di direzione/coordinamento/apicalità almeno quinquennale, qualificati corsi di formazione *post lauream*, qualificata attività di docenza;
- Iscrizione nell'albo professionale di appartenenza da almeno 5 anni ovvero documentata esperienza professionale altamente qualificata almeno quinquennale in ambito pubblico o privato.

I requisiti devono essere posseduti nella materia dell'area di riferimento.